

GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 16 **del mese di** maggio
dell' anno 2016 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Caselli Simona	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Gazzolo Paola	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Petitti Emma	Assessore
10) Venturi Sergio	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore Bianchi Patrizio

Oggetto: MODIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. 1839 DEL 9 DICEMBRE 2013:
"MODALITÀ E CRITERI RELATIVI AL PAGAMENTO, ALLA RISCOSSIONE E AL VERSAMENTO DELLE
SOMME ART. 5 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 - MODIFICA ALLA DGR. N. 1872/2000"

Cod.documento GPG/2016/782

Num. Reg. Proposta: GPG/2016/782

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" s.m.i.;
- la Legge Regionale 1 agosto 2005, n. 17 e "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità sul lavoro" s.m.i. ed in particolare l'art. 5;
- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 "Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
- la propria deliberazione n. 1839 del 9 dicembre 2013 "Modalità e criteri relativi al pagamento, alla riscossione e al versamento delle somme art. 5 della legge 12 marzo 1999 n. 68 - modifica alla DGR n. 1872/2000";

Visto in particolare il punto 1. del dispositivo della citata deliberazione n. 1839/2013 che, tra gli altri aspetti, prevede che i datori di lavoro che abbiano richiesto l'autorizzazione agli esoneri versino i contributi esonerativi di cui all'art. 5, comma 3, della Legge n. 68/1999 entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esonero, allorché l'autorizzazione sia stata concessa;

Considerato che le risorse versate si riferiscono a esoneri richiesti e autorizzati nell'anno precedente a quello del versamento e che, quindi, nella prima metà dell'anno imprese e Uffici competenti per l'autorizzazione hanno già completato tutti gli atti necessari a definire l'autorizzazione e l'entità del versamento;

Ritenuto opportuno poter disporre delle risorse del Fondo regionale disabili entro il mese di luglio per poterne programmare l'utilizzo per le attività da realizzarsi nell'anno successivo;

Ritenuto quindi necessario anticipare la scadenza per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro dal 30 settembre al 31 luglio dell'anno successivo a quello cui si riferisce l'esonero, allorché l'autorizzazione sia stata concessa;

Acquisito il parere, con procedura scritta conclusasi il 13 maggio 2016, della Commissione Regionale Tripartita e del Comitato di Coordinamento Interistituzionale;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm.;

- n. 56 del 25/01/2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
- n. 270/2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015”;
- n. 622 del 28/04/2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, le modifiche alla propria deliberazione n. 1839/2013, relativamente alle scadenze per il versamento dei contributi esonerativi da parte dei datori di lavoro di cui all’art. 5 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, come di seguito esplicitato:

“I datori di lavoro che abbiano richiesto e ottenuto l’autorizzazione agli esoneri versano i contributi esonerativi di cui all’art. 5, comma 3, della Legge n. 68/1999, secondo le scadenze seguenti:
 - entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferisce l’esonero;
 - entro il primo giorno feriale successivo al 31 luglio nel caso in cui tale data dovesse ricadere in un giorno festivo.”
- 2) di confermare, per tutto quanto non esplicitamente modificato, i contenuti della citata deliberazione n.1839/2013;
- 3) di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2016/782

data 12/05/2016

IN FEDE

Morena Diazzi

omissis

L'assessore Segretario: Bianchi Patrizio

Il Responsabile del Servizio

Affari della Presidenza